

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 39 del 15/11/2019

Nominato per la gestione dell'Ente con Decreto Assessoriale n. 44 Gab del 30/05/2019
confermato nell'incarico con nota prot. 4810 Gab del 28/08/2019 dell'Assessorato alla Famiglia,
alle Politiche sociale e del Lavoro.

Oggetto: *Nomina legale per continuità di linea difensiva. Giudizio eredi del Sig.
Calabrò Mariano.*

L'anno duemiladiciannove, addì quindici del mese di Novembre alle ore 16,30 nei
locali di Via Regina Margherita N. 22, è presente il Commissario Straordinario Vincenzo
Lauro

Partecipa il Segretario, D.ssa La Malfa Lorenza.

IL COMMISSARIO REGIONALE

VISTA la proposta di deliberazione n. 43 del 13-11-2019, il cui testo è
trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione

VISTO il parere espresso dal Segretario dell'Ente;

FATTO proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DELIBERA

Di far propria la proposta di delibera nel testo risultante dal documento qui allegato
per farne parte integrante e sostanziale

E' APPROVATA

E dichiarata immediatamente esecutiva.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE n. 43 del 13/11/2019

OGGETTO: *Nomina legale per continuità di linea difensiva. Giudizio eredi del Sig. Calabrò Mariano.*

VISTA la delibera del Commissario Straordinario, Vincenzo Lauro, n. 26 del 6/09/2019 con la quale è stato nominato legale di fiducia dell'Ente l'Avv. Lucia Caccamo per l'opposizione all'esecuzione dell'atto di pignoramento presso terzi promosso dagli eredi del Sig. Calabrò Mariano (ex dipendente IPAB);

VISTA la nota dell'Avv. Lucia Caccamo, agli atti dell'Ente al protocollo n. 700 del 8/11/2019, con la quale trasmette il provvedimento di rigetto dell'opposizione al pignoramento emesso dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Barcellona P.G.;

VISTE le motivazioni dell'Avv. Caccamo inerenti l'opportunità di proporre giudizio di merito per il rigetto della domanda di sospensione della procedura di pignoramento presso terzi al fine di istruire la causa sulla tematica dell'applicabilità del TUEL anche all'IPAB;

RICONOSCIUTA la indifferibilità e l'urgenza di assumere il provvedimento per la tutela degli interessi dell'IPAB;

VISTI:

il D.L.vo 267/2000 e succ. mod. ed integr.;

il D.L.vo 56/2016 e succ. mod. ed integr.;

SI PROPONE

- 1) per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi richiamate e trascritte, nominare per continuità di linea difensiva l'Avvocato Lucia Caccamo con studio in Barcellona P.G.
- 2) Impegnare la somma di Euro 500,00 comprensiva di c p a al cap. 15 bilancio 2019;
- 3) dare atto che eventuali ulteriori spese, se documentate, saranno liquidate con separato atto;
- 4) approvare lo schema di disciplinare di incarico, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
- 5) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva;

IL PROPONENTE



OGGETTO: *Nomina legale per continuità di linea difensiva. Giudizio eredi del Sig. Calabrò Mariano.*

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.53 della L.8/6/1990 N. 142 recepito dall'art.1 della L.R. 11/12/1991 n. 48, così come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000 n°30, dell'art.147 bis del TUEL in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Barcellona P.G. 13/11/2019

IL SEGRETARIO
D.ssa Lorenza La Malfa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.53 della L. 8/6/1990 N. 142 recepito dall'art.1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art.12 della L.R. 23/12/2000 n° 30, dell'art. 147 bis del TUEL in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE e si attesta la copertura finanziaria

Barcellona P.G. 13/11/2019

IL FUNZIONARIO CONTABILE
Dott.ssa Elisabetta Bartolone



salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del c.c. A tal fine il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ARTICOLO 3 - Rilascio documentazione

L'Ente si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ARTICOLO 4 – Relazione sullo stato della pratica e trasmissione documentazione

Il Professionista si impegna, altresì, a relazionare e tenere informata costantemente l'amministrazione circa l'attività di volta in volta espletata fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell'Amministrazione. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il Professionista assicura la propria presenza presso gli uffici dell'Ente per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non dà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto nell'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà la conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per la completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ad evitare pregiudizi per l'Amministrazione.

E' obbligo del Professionista, ove la causa sia definita con sentenza, curare la registrazione della stessa, onde evitare aggravii di spesa dovuti all'applicazione di sanzioni. Tali spese saranno oggetto di rimborso.

ARTICOLO 5 – Compensi e rimborso spese

Il compenso dovuto per l'attività del professionista viene fissato concordemente in complessive euro 500,00 comprensive di C.P.A. e spese generali.

E' dovuto al Professionista l'integrale rimborso delle spese sostenute, giustificate e documentate analiticamente.

L'importo dovuto a saldo al Professionista sarà liquidato dall'Amministrazione solo al termine del grado o della fase del giudizio per cui l'incarico è stato conferito, dietro presentazione della relazione di cui all'art.4 ult.cpv. e di parcella.

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ARTICOLO 6 -Anticipi

Spetta al Professionista un anticipo calcolato nella misura del 20% dell'importo totale, pari ad €. 100,00 da liquidarsi dietro presentazione di regolare fattura e copia dell'atto di costituzione o comparsa. Tale importo sarà detratto all'atto della definitiva liquidazione.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

ARTICOLO 7 -Rinuncia alla lite -transazioni

Resta espressamente convenuto che l'amministrazione (IPAB) ha ogni e più ampia facoltà, in qualsiasi grado o fase del Giudizio, di abbandonare la lite ovvero di addivenire a transazione. Nell'ipotesi sopra prospettata, spetterà al professionista un compenso commisurato all'attività effettivamente prestata sino al giorno dell'abbandono del giudizio, ovvero alla transazione, oltre, in quest'ultimo caso, quanto dovuto per l'opera eventualmente prestata per la conciliazione.

ARTICOLO 8 – Recupero somme su sentenze

Qualora l'Amministrazione avvii procedura per il recupero delle somme liquidate dai giudici in sentenze relativi a giudizi in cui sia risultato vittorioso, il professionista si impegna espressamente a ricevere quali compensi a saldo per spese, onorari e competenze per l'attività svolta le corrispondenti somme poste e/o liquidate dal giudice nel corso della procedura a carico della controparte eseguita.

ARTICOLO 9– Procuratore domiciliatario

Ove necessario, il Professionista ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato assume la responsabilità. Le spese di domiciliazione saranno a totale carico del professionista incaricato, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dal domiciliatario.

ARTICOLO 10 -Condizioni di incompatibilità

Il Professionista incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunanza di interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazione di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte sopra indicata (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, nè ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 e ss. del c.c. A tal fine il professionista incaricato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente. Il Professionista dichiara, inoltre, di aver stipulato polizza assicurativa per responsabilità professionale, con massimale pari o superiore al valore della causa.

ARTICOLO 11 -Elezione di domicilio

Ai fini della presente convenzione le parti eleggono domicilio come segue:

- l'IPAB Bonomo-Munafò – Nicolaci – Perdichizzi – Picardi in Barcellona P.G. Via Regina Margherita n. 22
- Avv. Lucia Caccamo con studio legale in Barcellona P.G. Via Stretto I Bartolella n. 136

ARTICOLO 12- Clausola risolutiva espressa

E' espressamente convenuto che il presente contratto si risolverà di diritto ex art.1456 c.c., qualora non sia adempiuta una delle obbligazioni di cui agli artt.1 comma 3°, 3, 4 e 5 comma 2°.

ARTICOLO 13- Richiamo alla vigente normativa

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto trova piena e integrale applicazione la normativa vigente.

ARTICOLO 14 – Trattamento dei dati

L'Amministrazione informa il Professionista – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso- che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

ARTICOLO 15- Sottoscrizione

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità indicate e contenute o richiamate e vale anche quale comunicazione di conferimento dell'incarico.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

IPAB BONOMO-MUNAFO' -NICOLACI-PERDICHIZZI PICARDI
VIA R.MARGHERITA N.22 - BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Del chè si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL SEGRETARIO
D.ssa Lorenza La Malfa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Vincenzo Lauro

